

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	142

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria. C. 332 Bof e C. 566 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Pd</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	146

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea OSTELLARI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di mercoledì 26 aprile 2023 ha svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 1*). Avverte quindi che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativo (*allegato 2*).

Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamandosi ai contenuti della proposta alternativa di parere del suo gruppo, sottolinea l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza che ha costretto sia la Commissione di merito, sia le altre Commissioni in sede consultiva ad esaminare il testo del provvedimento in tempi particolarmente ridotti, privando di fatto i parlamentari

della possibilità di sviluppare un dibattito approfondito su un tema particolarmente rilevante.

Evidenza, inoltre, come a costringere il Parlamento a svolgere un esame sommario del provvedimento siano proprio quelle forze politiche che, quando erano all'opposizione, avevano fortemente criticato l'utilizzo eccessivo della decretazione d'urgenza.

In merito ai contenuti del decreto-legge, precisa che la proposta alternativa del suo gruppo segnala molteplici criticità.

In primo luogo, rileva come lo strumento della decretazione d'urgenza mal si presti a disciplinare una materia così complessa come quella dell'immigrazione.

Ritiene, inoltre, grave e pericolosa l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cosiddetta protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi internazionali in quanto, tali permessi, insieme al diritto ad essere riconosciuto rifugiato politico e alla cosiddetta protezione sussidiaria, danno attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

Sottolinea inoltre come la compressione di questa forma di protezione speciale rischi di compromettere i diritti delle persone che arrivano sul territorio dello Stato e di aggravare le questioni relative alla sicurezza che aumenteranno all'aumentare del numero di soggetti irregolari presenti. Ritiene quindi che l'attuazione del provvedimento in esame incrementerà un problema che l'Esecutivo si era invece prefissato di contenere.

Esprime inoltre particolare critica nei confronti della carente tipizzazione delle fattispecie penali introdotte, con una formulazione eccessivamente ampia ed incerta. Al riguardo, rileva come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di

violazione dell'articolo 25 della Costituzione, e soprattutto rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e finanche attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria.

Ciò premesso, a nome del gruppo del Partito Democratico, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Stefania ASCARI (M5S) illustra le ragioni del voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Dopo aver sottolineato come il complesso tema della immigrazione debba essere affrontato da chi ha le competenze idonee, rileva invece come il testo del decreto-legge in esame, predisposto in maniera frettolosa, dimostri la mancanza di conoscenza nella pratica di quanto avviene effettivamente nelle questure, nelle prefetture e nei tribunali specializzati di protezione internazionale.

Ritiene che il decreto-legge sia particolarmente dannoso, non solo per coloro che giungono nel nostro territorio in cerca di aiuto, ma anche per il sistema giustizia nel suo complesso, in quanto crea ulteriore confusione su una materia disciplinata da una normativa che ormai non rispecchia più l'attualità del fenomeno dell'immigrazione.

Critica inoltre fortemente la decisione di non rinnovare i contratti dei lavoratori interinali nelle questure, nelle prefetture e nelle commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Sottolinea infatti come non sia possibile gestire il fenomeno senza adeguato personale e rammenta che i procedimenti per le sanatorie relative al 2020 non sono ancora terminati.

Evidenza inoltre che l'articolo 7 del decreto-legge, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, riproduce il contenuto di una proposta di legge, frutto del lavoro di condivisione con le associazioni, che aveva assunto il nome simbolico di « legge Saman », che nella scorsa legislatura alcune forze dell'attuale mag-

gioranza non avevano sostenuto, ritenendola un pericolo.

Ritiene che l'intestarsi in maniera indecorosa una norma scritta da altri dimostri la totale incoerenza e la mancanza di etica politica della maggioranza che è incapace di gestire il fenomeno dell'immigrazione ed esorta il Governo a ringraziare i centri antiviolenza che hanno dato invece vita alla disposizione.

Sottolinea da ultimo la gravità dell'estensione della detenzione amministrativa all'interno dei Centri di permanenza e per i rimpatri e dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo, evidenziando come tali luoghi siano disumani e come le misure adottate con questo decreto li condannino a permanenze più lunghe e a una protratta condizione di clandestinità.

Ribadendo quindi la contrarietà del suo gruppo nei confronti del provvedimento auspica che la maggioranza, all'esito di uno studio più attento della materia, possa rivedere la propria posizione.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con la precisazione che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*allegato 1*).

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria.

C. 332 Bof e C. 566 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta odierna sarà sottoposto alla deliberazione della Commissione la richiesta di abbinamento delle proposte di legge: C. 246 Marrocco, C. 693 Donno, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

Evidenzia preliminarmente che l'eventuale decisione di abbinamento delle suddette proposte comporta altresì l'abbinamento delle proposte C. 293 Cirielli e C. 316 Orfini, in quanto vertenti su identica materia della pdl C.246 Marrocco.

La Commissione concorda.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nell'Ufficio di presidenza di ieri è stato altresì fissato il termine del 4 maggio entro cui i gruppi potranno formulare le richieste in ordine alle audizioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 20.55.

Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preliminarmente fa presente che, a seguito delle determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Commissione è chiamata a esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di propria competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso e Allegati (Doc. LVII, n. 1 e Annesso *bis* e Allegati), ripresentato dal Governo alle Camere nella giornata odierna.

Si richiama quindi integralmente alla relazione già svolta nella precedente seduta del 18 aprile con riguardo alla precedente versione del DEF, in quanto, per i profili di competenza della Commissione giustizia, non vi sono differenze. Preannuncia pertanto che anche la proposta di parere si richiama integralmente a quella formulata sul precedente testo (*allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come a suo avviso ci si trovi davanti ad una situazione davvero imbarazzante per la maggioranza, che a seguito della mancanza di suoi componenti alla votazione sullo scostamento di bilancio in Aula, ha ripresentato una versione identica del documento già bocciato dalla Camera. Ritiene che tale manifestazione di sciatteria istituzionale evidenzii l'irresponsabilità e l'incapacità delle forze di maggioranza. Stigmatizza, pertanto, le modalità con cui la Commissione si trova ora, in breve tempo, a dover riesaminare il DEF.

Inoltre, ritiene che la partecipazione in tale seduta del sottosegretario Delmastro rappresenti una vera e propria provocazione nei confronti delle opposizioni, che difatti ha comportato l'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei componenti dei gruppi del Partito democratico e di Alleanza verdi e sinistra. Testimonia

un ennesimo tentativo di tacitare le forze di minoranza, che il suo gruppo ritiene inaccettabile e intende contrastare intervenendo sia in discussione generale che in dichiarazione di voto.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, precisa come a suo avviso sia invece inaccettabile l'atteggiamento delle forze di opposizione che hanno deciso di abbandonare i lavori della Commissione di fronte ad un legittimo rappresentante del governo, che ha il diritto e il dovere di seguire i lavori parlamentari che si svolgono peraltro in una situazione di emergenza. Apprezza pertanto che il gruppo del Movimento 5 stelle, a tale atteggiamento faccia prevalere il proprio diritto a discutere il provvedimento in esame nel merito. Al fine di organizzare i lavori nei limitati tempi disponibili, invita a contenere gli interventi entro il tempo ordinario di dieci minuti riservandosi, ove non vi sia adesione a tale invito, di promuovere in sede di Ufficio di Presidenza, un'organizzazione del dibattito con contingentamento dei tempi d'intervento.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in discussione generale, manifesta il proprio disappunto nell'apprendere che il presidente definisca la situazione nella quale la Commissione è chiamata a lavorare un'emergenza, sottolineando come invece le emergenze che il Paese ha purtroppo dovuto recentemente affrontare sono ben altre.

Ritiene invece che ci si trovi di fronte ad una mancanza di caratura istituzionale da parte di una maggioranza che ha oggi posto in essere un balletto indecoroso per tutti i cittadini e sottolinea come sarebbe stato più opportuno concedersi qualche ora in più per consentire anche all'opposizione di esaminare il provvedimento.

Stigmatizza la doppia sciatteria di una maggioranza che non ha avuto la forza dei numeri e che ha subito riconvocato le Commissioni limitando il tempo per l'interlocuzione e senza rendersi conto della gravità di ciò che è realmente accaduto e della brutta figura che il proprio comporta-

mento ha fatto fare all'intero Paese a livello internazionale.

Ritiene comunque che la presente seduta possa essere una buona occasione per ricordare ancora una volta le proposte che il suo gruppo aveva avanzato, senza ottenere alcuna risposta, per migliorare il Documento di economia e finanza.

In primo luogo, rammentando i recenti confortanti dati relativi all'impatto delle riforme sul sistema giustizia, evidenzia come si sarebbero dovute destinare maggiori risorse alla digitalizzazione per prevedere *standard* di sicurezza del portale di supporto del processo civile telematico più elevati.

Sottolinea inoltre come nel DEF non siano state previsti interventi a favore dell'edilizia penitenziaria, nonostante le strutture carcerarie siano vetuste ed inadeguate.

Ritiene inoltre che si sarebbe dovuto investire nell'implementazione del sistema di sicurezza interno agli istituti detentivi. In proposito rammenta il grave episodio relativo all'evasione di un boss dal carcere nuorese di Badu e' Carros e fa presente che la Commissione ha recentemente svolto proprio in tale istituto penitenziario una missione, nel corso della quale, la direttrice del carcere e le guardie carcerarie hanno evidenziato alcuni gravi *vulnus* alla sicurezza della struttura.

Osserva inoltre che il DEF non stanza alcuna risorsa per formare le figure trattamentali che debbono accompagnare i detenuti nel loro percorso di rieducazione né gli operatori sanitari e le forze dell'ordine che si trovano a relazionarsi con le donne vittime di violenza di genere. In proposito sottolinea come non sono previsti neanche stanziamenti dei fondi a favore delle vittime.

Evidenzia inoltre che l'Esecutivo non fornisce neanche certezze in merito al futuro degli addetti all'ufficio del processo, sottolineando come tale personale, che lavora a fianco dei magistrati nello smaltimento del cospicuo arretrato dei tribunali, dovrebbe invece veder valorizzato il proprio percorso.

Sottolinea inoltre che il Documento in esame non apposta alcuna risorsa per il

contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata, e rammenta come invece anche nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia sulla criminalità organizzata si sottolinei che la corruzione e la mafia sono due fenomeni connessi.

In proposito chiede di conoscere quali strumenti l'Esecutivo intenda quindi porre in essere per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e per evitare che le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano ad incrementare le casse delle mafie.

Ritiene che il nuovo esame del provvedimento poteva essere una occasione per la maggioranza per rivalutare almeno alcuni di questi temi e, seppure consapevole che il suo auspicio non verrà colto, si augura che almeno in un prossimo provvedimento il settore giustizia possa contare sulle dovute attenzioni.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia preliminarmente la mancanza da parte della maggioranza del senso dello Stato. Il mancato raggiungimento del quorum necessario per approvare il più importante atto di politica economica del Governo non testimonia solo sciatteria e arroganza ma la totale mancanza di contatto con la realtà, che è il peccato più grave che possa commettere chi rappresenta le istituzioni.

Si sarebbe quindi aspettata le scuse della maggioranza ai cittadini italiani.

Venendo al merito del provvedimento evidenzia come in esso manchi un'azione decisa per combattere la violenza di genere, nonostante le numerosissime vittime degli ultimi 20 anni. Suggerisce ironicamente al Governo di copiare ancora una volta una proposta di legge dell'opposizione: si riferisce alla sua iniziativa legislativa di integrazione del codice rosso e in materia di recidiva.

Rileva come nel DEF non ci sono sufficienti finanziamenti per il reddito di libertà né per garantire erogazioni in tempi rapidi a favore delle vittime di violenza di genere.

Inoltre, sono stati smantellati i principali strumenti di contrasto delle mafie e della criminalità organizzata, quali in par-

ticolare le intercettazioni ed è stata depontenziata la principale arma nelle mani delle forze dell'ordine, ovvero quella dei collaboratori di giustizia.

Evidenzia come la applicazione del regime di carcere duro ai sensi del cosiddetto 41-*bis* non viene applicato conformemente alla normativa, ciò anche in conseguenza della carenza strutturale della edilizia penitenziaria. Richiama l'indecenza delle condizioni di alcuni istituti di pena e l'assenza di mezzi di sorveglianza e di schermatura dei cellulari.

Altro punto dolente, per il quale si registra una inspiegabile assenza di risorse è l'edilizia giudiziaria. Richiama un recente fatto di cronaca per evidenziare come essa impedisca di conciliare la vita professionale con la cura di un figlio.

Conclusivamente ritiene che il Governo non abbia le competenze e conoscenze necessarie per affrontare i problemi del sistema giustizia e per tutelare realmente coloro che sono vittime di reati e che con coraggio li denunciano. Si riferisce in particolare a quei soggetti che hanno denunciato le mafie e adesso denunciano, con la stessa forza di essere stati abbandonati dallo Stato che non li protegge

Nel rimarcare ancora una volta la gravità dell'odierno episodio parlamentare che costituisce un'offesa per tutti i cittadini, dichiara il voto contrario alla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*allegato 3*).

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 5 assegna la qualifica rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria a funzionari e dipendenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

l'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, anche al fine di ampliare le ipotesi per cui al suo mancato accoglimento deriva l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e di restringere la facoltà di ricorso giurisdizionale;

l'articolo 7-quinquies reca una disciplina semplificata di decisione sui ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

l'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con relative circostanze attenuanti e aggravanti; affermando quindi la sussistenza della giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio dello Stato italiano;

l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale;

infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, consentendo quindi che si proceda con giudizio direttissimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La II Commissione Giustizia,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

premessi che:

L'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto-legge in conversione affronti una materia – la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di preven-

zione e contrasto all'immigrazione irregolare – che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto-legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. Protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cd. Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/UE a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura,

pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

tale protezione speciale infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello *status* di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedito nell'esercizio delle libertà democratiche;

come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 Cost. che sancisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone « irregolari » che non potranno essere al-

lontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di « prevenzione e contrasto » dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti

e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera *b*), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

inoltre applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «*dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*» rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e rischia, attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

al riguardo, giova sottolineare, ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-*bis*
e Allegati.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),
esaminato, per le parti di competenza,
il Documento di Economia e Finanza 2023
(Doc. LVII, n. 1, e Annesso e Allegati);

rilevato che esso reca, per le parti di
competenza, i medesimi contenuti del Do-

cumento già esaminato in data 19 aprile
2023, con l'approvazione di un parere fa-
vorevole;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.